

Rivista Internazionale di Diritto Comune

Comitato Scientifico

Mário Júlio de Almeida Costa (*Lisboa*), Manlio Bellomo (*Catania*), Emanuele Conte (*Roma Tre*), Ennio Cortese (*Roma "La Sapienza"*), Gerhard Dilcher (*Frankfurt am Main*), Maria Gigliola di Renzo Villata (*Milano Statale*), Charles Donahue, Jr. (*Cambridge, Mass.*), Péter card. Erdö (*Budapest*), Raffaele card. Farina (*Città del Vaticano*), Richard H. Helmholz (*Chicago*), Anne Lefebvre-Teillard (*Paris II*), Peter Landau (*München*), Luca Loschiavo (*Teramo*), Federico Martino (*Messina*), Emma Montanos Ferrín (*La Coruña*), Knut W. Nörr (*Tübingen*), Antonio Padoa Schioppa (*Milano Statale*), Andrea Padovani (*Bologna*), Kenneth Pennington (*Washington, D.C.*), Antonio Pérez Martín (*Murcia*), Ludwig Schmugge (*Zürich-Roma*), Peter Stein (*Cambridge, U.K.*), Laurent Waelkens (*Leuven*)

Redattori

Orazio Condorelli (*Catania*), Rosalba Sorice (*Catania*)

Redattori corrispondenti

Eduardo Cebreiros Álvarez (*La Coruña*), Antonia Fiori (*Roma "La Sapienza"*), Paola Maffei (*Siena*), Jörg Müller (*München*), Martino Semeraro (*Roma "Tor Vergata"*), Christian Zendri (*Trento*)

Segretario: Orazio Condorelli (ocondorelli@lex.unict.it)

Direttore: Manlio Bellomo (mbellomo@lex.unict.it)

Direttore responsabile: Manlio Bellomo.

Sede della Redazione: via Nicola Fabrizi 21, 95128 Catania.

Registrazione del Tribunale di Catania n. 22 del 13.8.1990.

Casa Editrice: Il Cigno Galileo Galilei, Roma.

La corrispondenza va indirizzata a Manlio Bellomo, via Gallo 24, I-95124 Catania.

La Rivista esce una volta l'anno.

L'abbonamento (subscription) deve essere richiesto a: Euno Edizioni, via Mercede 25, I-94013 Leonforte (En). *L'abbonamento non disdetto entro il 31 dicembre si intende rinnovato per l'anno successivo.*

L'abbonamento può essere richiesto anche per internet:

amministrazione@eunoedizioni.it

Abbonamento annuo (standing subscription) per l'Italia e per l'Estero: Euro 80.

Fascicoli singoli e arretrati: Euro 90.

Modalità di pagamento: bonifico bancario (senza spese per il beneficiario) intestato a "Debole Maria", su Poste Italiane filiale di Leonforte, c.c. 8575188 [Paese: IT; CIN: Q; ABI: 07601; CAB: 16800 – IBAN completo IT85Q076011680000008575188 – CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX]

È escluso il pagamento tramite assegno.

ISSN 1120-5695

© 2016 Il Cigno Galileo Galilei - Edizioni di Arte e Scienza – Roma

Piazza S. Salvatore in Lauro 15, I - 00186 Roma

Stampa, distribuzione e abbonamenti a cura di Euno edizioni – Via Mercede 25 – 94013 Leonforte (En) – www.eunoedizioni.it - info@eunoedizioni.it

Ettore Majorana Foundation and
Centre for Scientific Culture

RIVISTA
INTERNAZIONALE
DI
DIRITTO
COMUNE

27

IL CIGNO G.G. EDIZIONI
Roma 2016 Erice

La *Rivista Internazionale di Diritto Comune* è pubblicata annualmente.

La pubblicazione di articoli e note proposti alla *Rivista* è subordinata alla valutazione positiva espressa (in forma anonima e nel rispetto dell'anonimato dell'autore) da due lettori scelti dal Direttore in primo luogo tra i componenti del Comitato Scientifico.

Gli autori sono invitati a inviare alla *Rivista*, insieme con il testo da pubblicare, due abstract, uno dei quali in lingua diversa da quella del contributo, e "parole chiave" nelle due lingue.



*con il patrocinio del
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania*

Indice

Saggi

- 11 Andrea Padovani
Un sermo di Cino da Pistoia dal ms. Biblioteca Vaticana, Chigi E.VIII.245
- 43 Emma Montanos Ferrín
Judíos y moros en los fueros municipales de Hispania y el sistema del derecho común
- 79 Orazio Condorelli
Antonio da Budrio e le dottrine conciliari al tempo del concilio di Pisa
- 159 Ferdinando Treggiari
Sulle edizioni dei Consilia, quaestiones et tractatus di Bartolo da Sassoferrato
- 185 Antonia Fiori
Et si haereticus non sit... La condanna dei sola suspicione notabiles
- 227 Sara Menzinger
Le professioni legali nel Medioevo: verso una circolarità della cultura giuridica europea
- 245 Alessandra Bassani
Giovanni Nicoletti da Imola e la regola dell'equilibrio
- 263 Maura Mordini
La figura e l'opera di Giovanni Guidi senior (1464-1530), autore del De mineralibus tractatus in genere: un giurista dimenticato nella Toscana medicea
- 301 Wim Decock
Trust Beyond Faith. Re-Thinking Contracts with Heretics and Excommunicates in Times of Religious War

Note e documenti

- 329 Maria Teresa Guerra Medici
Di padre in figlia. Novella di Giovanni d'Andrea e Cristina di Tommaso da Pizzano (Christine de Pisan) nella scuola di Bologna

Orientamenti bibliografici

- 345 *Bibliografia*

A questo numero della *Rivista* hanno contribuito:

per gli Articoli

- Alessandra Bassani, Ricercatore confermato di Storia del diritto medievale e moderno - Università di Milano
Orazio Condorelli, Professore ordinario di Diritto canonico – Università di Catania
Wim Decock, Assistant Professor of Legal History – Universities of Leuven (KU Leuven, BOF) and Liège (ULg); Affiliate Researcher, Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt; Associate Fellow, Centre for the Study of Law and Religion, Emory University, Atlanta USA
Antonia Fiori, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno – Sapienza Università di Roma
Maria Teresa Guerra Medici, già docente di Storia del Diritto Italiano – Sapienza Università di Roma
Sara Menzinger, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno – Università degli Studi “Roma Tre”
Emma Montanos Ferrín, Catedrática de Historia del Derecho y de las Instituciones – Universidad de La Coruña
Maura Mordini, Ricercatore confermato di Storia del diritto medievale e moderno – Università di Siena
Andrea Padovani, Professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno – Università di Bologna
Ferdinando Treggiari, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno – Università di Perugia

per gli “Orientamenti bibliografici”

- Andrea Bartocci, Ricercatore confermato di Storia del diritto medievale e moderno – Università di Teramo
Eduardo Cebreiros Álvarez, Profesor Titular de Historia del Derecho y de las Instituciones – Universidad de La Coruña
Orazio Condorelli, Professore ordinario di Diritto canonico – Università di Catania
Paola Maffei, Ricercatore confermato di Storia del diritto medievale e moderno – Università di Siena
Bernardo Pieri, Dottore di Ricerca – Università di Bologna
Martino Semeraro, Ricercatore confermato di Storia del diritto medievale e moderno – Università di Roma “Tor Vergata”
Rosalba Sorice, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno – Università di Catania
Szabolcs A. Szuromi, Professor ordinarius of History of Canon Law – Pázmány Péter Catholic University, Budapest
Christian Zendri, Professore Associato di Storia del Diritto Medievale e Moderno – Università di Trento

Ai 27 numeri della *Rivista Internazionale di Diritto Comune* (1990-2016) hanno contribuito:

Giuliana Adorni	Maria Teresa Guerra	Magnus Ryan
Federico R. Aznar Gil	Medici	Piero Sabella
Matthew Balensuela	Jan Hallebeek	Carlos Salinas Araneda
Javier Barrientos	Aquilino Iglesia	Enrica Salvatori
Grandon	Ferreirós	José Sánchez Arcilla-
Andrea Bartocci	Thomas M. Izbicki	Bernal
John L. Barton	Bernd Kannowski	Angela Santangelo
Alessandra Bassani	Julius Kirshner	Cordani
Manlio Bellomo	Pavel Krafl	Hans Schlosser
Carlo Bersani	Stephan Kuttner	Ludwig Schmugge
Jane Fair Bestor	Peter Landau	Martino Semeraro
Kees Bezemer	Anne Lefebvre-Teillard	Chiara Symbolotti
Federica Boldrini	Maité Lesne-Ferret	Lorenzo Sinisi
Péter Bónis	Susanne Lepsius	Frank P.W. Soetermeer
Henri Bresc	Peter Linehan	Rosalba Sorice
Elena Brizio	Nella Lonza	Lucia Sorrenti
James A. Brundage	Luca Loschiavo	Giuseppe Speciale
Severino Caprioli	Domenico Maffei	Michael Stolleis
Alessandra Casamassima	Paola Maffei	Szabolcs A. Szuromi
Oswaldo Cavallar	Federico Martino	Ilaria Taddei
Eduardo Cebreiros	Livia Martinoli	Simona Tarozzi
Álvarez	Andrea Massironi	Ferdinando Treggiari
Giovanni Chiodi	Yves Mause	Wacław Uruszcak
Peter D. Clarke	Giuseppe Mazzanti	Giancarlo Vallone
Orazio Condorelli	Ferdinando Mazzarella	José Miguel Viejo-
Emanuele Conte	Sara Menzinger	Ximénez
Chris Coppens	Francesco Migliorino	Laurent Waelkens
Ennio Cortese	Giovanni Minnucci	Peter Weimar
Pietro Costa	Emma Montanos Ferrín	
Marco Cozza	Mario Montorzi	
Francisco Cuenca Boy	Maura Mordini	
Mario Julio de Almeida	Jörg Müller	
Costa	Wolfgang P. Müller	
Enrique De León	Giovanna Murano	
Wim Decock	Paolo Nardi	
Rosa Maria Dessì	Giuseppina Nicolosi	
Stefano Di Bartolo	Grassi	
Gerhard Dilcher	Sebastiano Elio Nicotra	
Silvia Di Paolo	Knut Wolfgang Nörr	
Gero Dolezalek	Giacomo Pace	
Charles Donahue, jr.	Andrea Padovani	
Alexander Eichener	Riccardo Parmeggiani	
Péter Erdő	Kenneth Pennington	
José Antonio Escudero	Antonio Pérez Martín	
Robert Feenstra	Piergiorgio Peruzzi	
Antonia Fiori	Ugo Petronio	
Antonio García y García	Anna Ricciardi	
Marco Gentile	Jonathan Robinson	
Massimo Giansante	Manuel Augusto	
Patrick Gilli	Rodrigues	
Gérard Giordanengo	Bernardo Alonso	
Wojciech Góralski	Rodríguez	
André Gouron	Franck Roumy	

Frank P.W. Soetermeer (1949-2016)

in memoriam

ANDREA PADOVANI

Un *sermo* di Cino da Pistoia dal ms. Biblioteca Vaticana, Chigi E.VIII.245

1. *Natura e paternità dello scritto*

È merito di Manlio Bellomo avere segnalato uno scritto, contenuto nel ms. Biblioteca Vaticana, Chigi E.VIII.245, fol. 61ra-rb (già LVI ra-rb), che “una mano diversa da quella del testo attribuisce a Cino e qualifica come *Proemium Cy(ni)* e più specificamente come *Prohemium domini Cyni super ff. veteri*”¹. Secondo l’illustre maestro catanese si tratterebbe, in realtà, di “un commento a D. 1.1.1, *de iustitia et iure*, l. *iuri operam*” avente “tutti i caratteri di un discorso introduttivo”, privo tuttavia di qualche “corrispondenza con i brani sullo stesso testo legislativo, compresi nelle *Lecturae* di Cino sul *Digestum vetus*”². Con ogni probabilità, precisa lo stesso Bellomo, avremmo a che fare qui, non tanto con un ‘proemio’ a una *lectura redacta*, definita letterariamente, “quanto piuttosto [con] un sermone d’apertura di un imprecisabile anno accademico, tenuto in una sede universitaria altrettanto imprecisabile”.

Dieci anni dopo Ennio Cortese³, volgendo la propria attenzione al medesimo scritto chigiano, ha arricchito le osservazioni del collega – che aveva sottolineato l’insistenza sul tema della giustizia (“quasi un *sermo de iustitia*”) – osservando che il giurista-letterato del primo Trecento vi svolge “un discorso generale sulla *scientia iuris* per dimostrarne la maggior dignità nei confronti della grammatica, della logica e specialmente dell’altra scienza pratica, la medicina, che doveva quindi aver già cominciato a contendere al diritto i suoi primati”. Il tutto,

* Professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno – Università degli Studi di Bologna.

¹ M. Bellomo, ‘Cino edito e inedito in un manoscritto Chigiano’, *Quaderni Catanesi di Studi Classici e Medievali*, 8 (1982) 467, ora in *Inediti della giurisprudenza medievale* (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte. Veröffentlichungen des Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main, 261; Frankfurt am Main 2001) 183 (d’ora in poi le pagine di questa ripubblicazione saranno accompagnate da asterisco).

² Riferite a p. 467 (183*) n. 6.

³ E. Cortese, *Il rinascimento giuridico medievale* (Roma 1992) 92.

proseguiva, con forte anticipo sulla celebre trattazione di Coluccio Salutati (1399) e sulla quattrocentesca disputa delle arti⁴.

In realtà, come avrò occasione di rilevare più avanti, entrambi gli spunti – quello relativo alla giustizia e quello in difesa del primato della scienza legale – sono ugualmente presenti e ordinati entro un tessuto argomentativo del tutto coerente.

Ora, che il testo chigiano sia propriamente un *sermo* e non un proemio ad una qualche lettura sul *Digestum vetus* (come ritenne l'ignoto estensore nelle note poste a margine, in alto a sinistra e in basso, sullo stesso lato), si intende facilmente dal contenuto, che mai si sofferma analiticamente sulla l. *iuri operam*. Di questa legge sono riferite solo le parole – “iusticiam namque colimus et boni et equi noticiam profitemur” – che sono poste in apertura del testo soltanto come uno spunto, un motivo di riflessione autorevole per quanto sarà detto di seguito, secondo uno schema diffuso nella letteratura dei *sermones pro doctoratu* del tardo Trecento⁵. Ciò che forse si addice anche al nostro scritto, ove si considerino le parole dell'*explicit*:

Vere dicere valeamus verba auctoritatis premisse “iusticiam namque colimus” etcet. ad cuius sciencie felicitatem *promoti* virtutibus mediantibus quorum est finis felicitas, secundum quod dicit phylosofus ad felicitatem perpetuam *nos* ille producat qui virtutum totum regulat et gubernat. Amen, amen”

laddove sia *promoti*, sia *nos*⁶, potrebbero bene alludere ad un solenne conferimento della laurea in diritto. Se così fosse, ci troveremmo dinanzi ad uno dei primi esempi, finora noti, di *sermones* recitati da un docente.

Docente che, nel nostro caso, dovrebbe essere proprio Cino, anche se di questa attribuzione non possediamo altra prova che le due note

⁴ Il riferimento è a Coluccio Salutati, *De nobilitate legum et medicine*, a cura di Eugenio Garin (Edizione nazionale dei Classici del pensiero italiano, 8; Firenze 1947).

⁵ C. Piana o.f.m., *Nuove ricerche su le Università di Bologna e di Parma*, (Spicilegium Bonaventurianum, II; Quaracchi-Florentiae, Collegium S. Bonaventurae, 1966) 3-108. Cf. A. Padovani, ‘Sette orationes pavesi pro doctoratu di Baldo degli Ubaldi’, *L'Università in tempo di crisi. Revisioni e novità dei saperi e delle istituzioni nel Trecento, da Bologna all'Europa*, a cura di B. Pio, R. Parmeggiani (Bologna 2016) 27-61. Ma è tecnica usata anche per *sermones* tenuti in altre occasioni e con diverse finalità. Cf. M. Černý, *Kuneš z Třebovle středověký právník a jeho dílo* (Západočeská univerzita v Plzni 1999) 83-154.

⁶ Se non sia da leggere, invece, ‘vos’ (ciò che, allo stato della scrittura, potrebbe essere ugualmente ammissibile). ‘Nos’ pare sottolineare il clima di *societas* che raccoglie insieme studenti e professori all'interno dello Studio.

marginali, verosimilmente posteriori. Manlio Bellomo, dal canto suo, ha trovato, tra il testo chigiano e la ciniana *Lectura super D. 1.1.10, de iustitia et iure, l. iustitia est constans*, trädita dai mss. Berlin, Savigny 22, fol. 23vb e Vaticano, Urb. Lat. 172, fol. 20vb, solo “alcune vaghe e tenuissime assonanze parziali”⁷. Un poco più probanti sono i passi che si leggono nella edizione Francoforti ad Moenum 1578⁸:

Vel posset dici, quod etiam respiciendo maius vel minus in bonitate, glo. bene dicit: quia Iustitia participat cum omnibus predictis virtutibus [sc. Prudentia, Temperantia, Fortitudo et Felicitas], ut in Auten. ut omnes obe. iu. pro. (Nov. 69 = Coll. V.20), ergo ubi est iustitia, est felicitas, que habet statum ex congregatione omnium, cum quibus iustitia participat

che in qualche modo corrispondono a quanto si legge nel fol. 61rb, r. 23:

si iusticia, ergo omnes virtutes, cum omnes vertutes requiruntur iusticiam secundum quod apparet in auten. ut omnes obe. in provint. (Nov. 69 = Coll. V.20).

Il rilievo dato al tema della *felicitas*, nel *sermo*, si lega ad un passo rintracciabile nell’edizione a stampa, fol. 7ra, n. 2: “hic glo. dicit quod iustitia est summum bonum et felicitas”⁹.

Vedremo più avanti come il tema della felicità assuma un notevole rilievo nell’ambiente culturale al quale Cino appartiene. Per il momento mi preme riferire un passo del *sermo* che pare ben corrispondere agli interessi del giurista-poeta. Dopo avere trattato della perfezione cui l’uomo è condotto attraverso l’esercizio delle virtù, l’autore scrive: “viciis homines degenerantur et fiunt ignobiles, testante illo dicto poetico ‘degenerantur homines’ etcet.”. Il verso “degenerant homines vitiis,

⁷ Bellomo, ‘Cino edito’ (cit., n. 1), 468 (184*).

⁸ Cyni Pistoriensis *iurisconsulti praestantissimi in Codicem, et aliquot titulos primi Pandectorum tomi, idest, Digesti veteris, doctissima commentaria, nunc summaris amplius tertia parte auctis, infinitisque mendis sublatis, et additionibus in margine adiectis, multo diligentius et emendatius quam antea excusa a iureconsulto celeberrimo domino Nicolao Cisnero i.u.d. Augustissimae Imperialis Camerae assessore dignissimo, correcta et illustrata...* (Francoforti ad Moenum 1578) 7ra, n. 2 ad D. 1.1.10.

⁹ Evidente, qui, la dipendenza dalla gl. acc. *Iustitia* ad D. 1.1.10 laddove, però, manca il riferimento alla *felicitas*. L’omissione è segnalata dalla *Eximia Lectura I.U. Monarce et doctoris praestantissimi domini Nicholai de spinelis de neapoli Super toto Institutionum libro: nunquam hactenus visa: exactissima impressione hic patet* (Papie 1506) ad Inst. 1.1: “quidam damnant gl.: nam iusticia non est summum bonum, imo felicitas: quia cum quattuor sint virtutes cardinales, quarum una est iusticia et ex omnibus quattuor procedit felicitas”.

fiuntque minores”, falsamente attribuito ad Ovidio nei secoli andati, viene proposto all’attenzione dei letterati, nel 1332, da Antonio da Tempo (1275 ca.-1336), giudice padovano e rimatore del quale è nota la corrispondenza con Cino¹⁰.

Se Antonio fu davvero il tramite cui il Sinibuldi fu tributario della citazione, avremmo già un prezioso dato cronologico per tentare – come si vedrà oltre – di datare il *sermo*. Ad ogni modo, l’attenzione riservata alla voce di un poeta – cosa non frequente nella letteratura giuridica¹¹ – può rafforzare la credenza nella paternità ciniana del testo di cui ci occupiamo.

2. *Prodromi della disputa delle arti*

Le finalità del *sermo*, dichiarate fin dall’esordio, sono due: *primo*, affermare la “nobilitas et excellencia civilis sapientie”; *secundo*, il “laudabilis eius finis utilitatem maximam continens”. La dimostrazione successiva di entrambi i punti legittimerà la pretesa prevalenza della giurisprudenza sulla medicina.

Il primo assunto è sostenuto dalla seguente considerazione: come l’uomo deve la propria nobiltà all’esercizio delle virtù, allo stesso modo la scienza del diritto deve la propria nobiltà al fatto di promuovere la pratica delle virtù nel corpo sociale. “Propter eius subiectum”, infatti, “sunt ei principia eius virtutes omnesque honorabiles et notabiles”: principi che, tuttavia, la giurisprudenza trae dall’etica come dati certi e in grado di conferire certezza al ragionamento¹². Come la medicina –

¹⁰ Cf. *Rime volgari. Trattato di Antonio da Tempo giudice padovano composto nel 1332 dato in luce integralmente ora per la prima volta per cura di G. Grion* (Bologna 1869) 111. Su Antonio si v. almeno F. Brugnolo, ‘I toscani nel Veneto e la cerchia toscaneggiante’, *Storia della cultura veneta. Il Trecento* (Vicenza 1976) 431-437. Ringrazio di cuore il prof. Matteo Veronesi per l’importante comunicazione.

¹¹ Si sa che per Bartolo da Sassoferrato, *Commentari ... aureis adnotationibus Iacobi Anelli de Bottis, Regii Consilarii Neapolitani et Petri Mangrellae Cavensis causarum patroni atque etiam aliquot Iacobi Menochii praestantissimi Iurisc. in aliis editionibus incuria omissis, ad titulum de verb. obligatio. illustrata...* In *I. Digesti Veteris partem* (Venetiis 1602) 30ra, n. 2 ad D. 1.8.6, è lecito, nelle cause, allegare “authoritates poetarum”. Un lascito dell’insegnamento ciniano?

¹² Aristotele, *Metaph.*, 993 b 27: “Per questa ragione i principi delle cose che sono sempre, sono sempre necessariamente i più veri: essi infatti non sono veri solo qualche volta, né c’è qualche altra cosa che sia la causa del loro essere, ma sono essi la causa dell’essere delle altre cose”. Sul ruolo dei *principia*, però conformemente all’insegnamento degli Analitici secondi, si v. A. Errera, *Il concetto di scientia iuris dal XII al XIV secolo. Il ruolo della Logica platonica e*

nella sua *facies* teorica – è scienza subalternata alla *naturalis philosophia*, sicché si può dire che il medico inizia là dove finisce il filosofo naturale¹³, lo stesso vale per il giurista, che assume i *principia legalis sciencie* dalla filosofia morale e li presuppone “ut patet in libro ethicorum per totum”.

Nel contesto della riscoperta della *logica nova* aristotelica assume qui un nuovo e più chiaro significato l’asserto tradizionale secondo il quale “Doctor(es) communiter dicunt, quod subalternatur [iurisprudential] ethicae”¹⁴. Bartolo da Sassoferrato, com’è noto, si distaccherà su questo punto dalle posizioni del maestro¹⁵ che non vede, nella *suppositio*

aristotelica nelle scuole giuridiche medievali (Quaderni di ‘Studi senesi’ raccolti da P. Nardi, 97; Milano 2003) 96-121; Id., *Lineamenti di epistemologia giuridica medievale. Storia di una rivoluzione scientifica* (Il diritto nella storia. Collana coordinata da U. Santarelli, 12; Torino 2006) 72-93.

¹³ L’affermazione, frequentemente citata dagli *artistae*, è tratta da Aristotele, *De sensu et sensato*: C. Crisciani, ‘Medici e filosofia’, *La filosofia ai tempi di Dante*, a cura di C. Casagrande e G. Fioravanti (Bologna 2016) 39. La stessa autrice sottolinea che la discussione intorno ai caratteri della medicina – se, insomma, essa sia scienza teorica o *ars pratica* – avviata (a tacer d’altri) da Avicenna, viene approfondita a Bologna dalla scuola di Taddeo Alderotti.

¹⁴ Così Cino, *In Digestum vetus*, ed. cit. (n. 8) 2vb, n. 9, *proemium*.

¹⁵ Cf. *Sermo Do. Bart. in doctoratu Bonaccursii fratris sui*, in *Consilia, quaestiones et tractatus Bartoli a Saxoferrato cui, praeter solitas adnotationes insignium Doctorum Diplovatati ac Bernard. Landr. Iurisc. Adnotationibus integris novissime accesserunt additiones Iacobi Menochii praestantissimi Iurisc. et in Patavino Gymnasio Interpretis Celeberrimi...* (Venetiis 1585) 184ra: “haec autem scientia sola in se perfecta existens nullius scientiae eget suffragio... non logicorum, non philosophorum, sed canonistarum... excepta sola sacra theologia, cui hanc scientiam fateor esse suppositam”. Cf. P. Gilli, *La noblesse du droit. Débats et controverses sur la culture juridique et le rôle des juristes dans l’Italie médiévale (XII^e-XV^e siècles)* (Paris 2003) 190. Diversa la posizione del medico, che dev’essere filosofo: F. Treggiari, ‘La laurea del giurista: le orazioni dottorali di Bartolo da Sassoferrato’, *Lauree, Università e gradi accademici in Italia nel medioevo e nella prima età moderna*, a cura di A. Esposito (Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane. Studi. Collana diretta da G.P. Brizzi, 22; Bologna 2013) 108. In quanto *sapientia* – afferma Bartolo nel *Tractatus testimoniorum*, in *Consilia*, ed. cit. *supra*, 161vb, n. 70, la nostra disciplina “Deum et primas causas considerat” al pari della teologia e della metafisica. Possiede infatti i propri *principia* senza chiederli ad altre branche del sapere. Anzi, “de principiis omnibus aliarum scientiarum iudicat”. La posizione di Bartolo incontrerà ampio consenso: cf. *Sylvae Nuptialis libri sex in quibus ex dictis Moder. materia Matrimonii, Dotium, Filiationis, Adulterii, Originis, Successionis et Monitorialium plenissime discutitur: una cum remediis ad sedandum factiones Guelporum et Gebelinorum. Item modus Iudicandi et exequendi iussa Principum. Ad haec, de auctoritatibus Doctorum, privilegiisque miserabilium personarum. Quae omnia ex quaestione An nubendum sit, vel non,*

della propria disciplina all'etica, un elemento di debolezza, ma piuttosto un fattore di scientificità e insieme una guida al retto operare¹⁶ che diritto e medicina pur condividono, ciascuna nel proprio ambito. Entrambi i saperi, infatti, possiedono un aspetto teorico e pratico

desumpta sunt, Ioanne Nevizano astensi... *auctore* (Venetiis 1773) 584, V.74: "legis interpretatio... a suis principiis generat habitum scientificum aperiendo multas conclusiones".

¹⁶ Secondo l'insegnamento – tra altri – di Alberto Magno: G. Fioravanti, 'La prima trattazione 'sottile' della nobiltà. Convivio, trattato quarto', *Rivista di filosofia neoscolastica* 1 (2014), 99-104; Id., 'La nobiltà spiegata ai nobili. Una nuova funzione della filosofia', *Il Convivio di Dante*. Atti del convegno di Zurigo (21-22 maggio 2012) a cura di J. Bartuschat e A.A. Robiglio (Ravenna 2015) 159. Cf. Sancti Thomae de Aquino *Expositio super librum Boethii de Trinitate ad fidem codicis autographi necnon caeterorum codicum manuscriptorum recensuit* B. Decker (Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters herausgegeben von J. Koch, IV; Leiden 1905) q. II, a. II. 5: "ad quintum dicendum quod etiam in scientiis humanitus traditis sunt quaedam principia in quibus earum quae non sunt omnibus nota, sed oportet ea supponere a superioribus scientiis". Cf. anche S.Th. I, q. 1, a. 6, ad 1^m. La dottrina della *suppositio* vantava una antica e illustre tradizione a partire dalle *materiae (accessus)*: si v., ad es., Dominicus Gundissalinus, *De divisione philosophiae*, herausg. und philosophiegeschichtlich Untersucht nebst einer Geschichte der philosophische Einleitung bis zum Ende der Scholastik von L. Baur (Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen, herausg. von C. Baeumker und G.F. von Hertling, IV, 2-3; Münster 1903) 140; E.A. Quain S.J., 'The medieval *Accessus ad Auctores*', *Traditio* 3 (1945) 215, 244; Ph. Delhaye, 'Grammatica et *Ethica* au XII^e siècle', *Recherches de Théologie Ancienne et Médiévale* 25 (1958) 72; R. Köhn, 'Schulbildung und *Trivium* im lateinischen Hochmittelalter und ihr möglicher praktischer Nutzen', *Schulen und Studium im 12. Jahrhundert im sozialen Wandel des hohen und späten Mittelalters* herausg. von J. Fried (Vorträge und Forschungen herausg. von Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, XXX; Sigmaringen 1986) 241; I. Yukio, 'Vocales or early nominalists', *Traditio* 17 (1992) 64. La consuetudine di anteporre un *accessus* all'opera è accertabile ancora, in ambito letterario, nel tardo Trecento: cf. Benvenuto da Imola, *recollectae* a Valerio Massimo, ms. Milano, Biblioteca Ambrosiana, I 242 inf., 1ra-rb e L.C. Rossi, 'Benvenuto da Imola lettore di Lucano', *Benvenuto da Imola lettore degli antichi e dei moderni*. Atti del Convegno Internazionale, Imola, 26-27 maggio 1989, a cura di P. Palmieri e C. Paolazzi. Introduzione di G.C. Alessio (Ravenna 1991) 194. Meritevole di attenzione la posizione singolare dell'Ostiense, per il quale la scienza canonistica "non videtur quaerendum cui parti Philosophiae, sed cui scientiae tota Philosophia supponatur, et potest responderi, quod canonicae, quae omnia comprehendit": Henrici a Segusio cardinalis Hostiensis *Aurea Summa Nicolai Superantii novis atque eruditissimis adnotationibus et quibusdam excerptis ex Summa celeberrimi I.U.D. fr. Martini Abbatis (ut ferunt) contemporanei Azonis et Accursii illustrata...* (Coloniae 1612), 10, *Prohemium*.

insieme: il primo enuncia i concetti interiormente e li prepone all'azione; il secondo li mette in opera rivelando, così, la sua utilità. Dunque il proprio fine, che per la scienza legale consiste nel fare buoni gli uomini, vietando e punendo le azioni malvage, da un lato, premiando quelle virtuose dall'altro¹⁷. Per queste ultime l'uomo è ricondotto a Dio, suo ultimo fine nel quale risiede la perfetta felicità.

Se le cose stanno così, è allora evidente la superiorità della giurisprudenza sulla medicina. Innanzitutto per l'eccellenza del suo oggetto¹⁸: l'uomo, non semplicemente considerato in relazione alle passioni che si producono nel corpo – le malattie – ma alle passioni che scaturiscono dall'anima, da subordinare alle virtù etiche: la fermezza, certo, ma ancor più la giustizia che racchiude in sé tutte le altre, promuovendo così l'ordinato svolgimento della vita civile. Fine 'penultimo', ma senz'altro utile e necessario su questa terra, ove si tratta di distinguere e separare l'equo dall'iniquo, il lecito dall'illecito. Una volta posta la preminenza della scienza legale su quella medica appare più

¹⁷ Il medico faentino Giovanni Baldi, nei primi anni del '400, obietterà che se davvero la "legalis iustitia ad bonum morale est, a voluntate est": dunque è inferiore alla teologia e alla medicina, discipline entrambe speculative e "ab intellectu" [Iohannis Baldi *Disputatio an medicina sit legibus politicis praeferenda*, *La disputa delle arti nel Quattrocento. Testi editi ed inediti di Giovanni Baldi, Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini, Giovanni d'Arezzo, Bernardo Illicino, Nicoletto Vernia, Antonio de' Ferraris detto il Galateo*, a cura di E. Garin (Edizione nazionale dei classici del pensiero italiano, 9; Firenze 1947) 3-4]. Per Giovanni da Arezzo, pure lui medico, "legum vero scientia philosophiae moralis pars quaedam exigua est, nam quaedam eius regulae sunt partiales et paene individuae": sicché non può essere scienza (*La disputa*, cit. *supra* 80). Ribatterà Francesco Zabarella che "hec scientia [legum] non in totum supponitur morali scientiae, nam multa etiam tractat de Deo et in hoc se habet plus quam moralis philosophia... non tamen per hoc est haec scientia eadem cum theologia quae, ut dicit Ioan(nes) Cal(derini) theologia tractat de Deo principaliter, et de homine in quantum reparatur et glorificatur a Deo. Haec autem tractat de homine operativo, ut bene vivendo consequatur vitam aeternam... et hoc respectu supponitur theologiae. Et dic quod potest dici haec scientia, quasi quoddam mistum, ex scientia morali et divina et secundum hoc non est scientia simpliciter practica, sed partim practica, partim speculativa": *Lectura solennis et aurea excellentissimi iuris utriusque doctoris Cardinalis Zabarella super primo Decretalium novissime autem tersa et emuncta per clarissimum iuris utriusque interpretem dominum Ioannem Thierry Lingonen...* (Lugduni 1518) IIIvb, n. 15, *Praefatio, Quoniam*.

¹⁸ Secondo Averroè, citato da Nicoletto Vernia (1482), la nobiltà di una scienza dipende dall'oggetto, dal fine e dal metodo: Garin, *Introduzione a La disputa delle arti* (cit., n. 17), XIV. Cino, sulla scorta del *De anima* di Aristotele, asserisce che "una scientia magis dicitur esse nobilior et excellens maxime ratione subiecti" (61ra, r. 65).

facile dimostrare la maggiore nobiltà sua nei confronti di altre discipline: la grammatica, che regola l'arte di scrivere e parlare correttamente; la logica che, occupandosi delle *intentiones* (concetti)¹⁹, tratta di alcunché di irreali (*simeca, rectius figmenta*), se confrontato alla concretezza degli atti virtuosi. A ben altre altezze si pone la scienza del diritto, conclude il *sermo*, perché essa – onorata dai suoi maggiori esponenti – conduce, mediante le virtù, alla perpetua felicità, meta ricercata da tutti gli uomini, come aveva già intravisto Aristotele, e che Dio può donare al termine di questa esistenza²⁰.

3. *La cultura filosofica di Cino*

Nel complesso, l'orazione di Cino si segnala per la moderazione dei toni e per la conoscenza dei testi usati dai colleghi medici, coi quali – penso, in particolare, a Gentile da Foligno²¹ – aveva avuto occasione di collaborare o verso i quali aveva manifestato sincera ammirazione (come nel caso di Cecco d'Ascoli)²². La disputa delle arti, com'è noto, si

¹⁹ Sul termine 'intentio', diffuso da Avicenna e largamente impiegato nelle discussioni della media scolastica, si v. almeno J. Pinborg, 'Topica e sillogistica nel medioevo', *Logica e linguaggio nel Medioevo*, a cura di R. Fedriga e S. Puggioni con una premessa di M. Fumagalli Beonio-Brocchieri (Milano 1993) 365-70.

²⁰ Si veda – ove vi fossero ancora dubbi sulla paternità dell'opera – il passo della ciniana *Lectura in Digestum vetus* riferita sopra, n. 8. Che, tra gli effetti della legge, vi sia anche quello di rendere gli uomini virtuosi, era già stato detto da s. Tommaso, S.Th., I.II, q. 92, a. 1.

²¹ Al quale Cino s'era rivolto per avere lumi *de temporibus partus*. La vicenda è illustrata da D. Maffei, *La Lectura super Digesto veteri di Cino da Pistoia. Studio sui mss. Savigny 22 e Urb. Lat. 172* (Quaderni di Studi Senesi raccolti da D. Maffei, 10; Milano 1963) 26-30 che riferisce un passo di Bartolo alla l. *Gallus* (D. 28.2.29). Giovanni da Imola (*Iohannis de Imola iureconsulti celeberrimi in primam Infortiati partem commentaria Iohannis Thierry Lyngonensis iurisc. adnotationibus illustrata. Hac in editione, quid praestiterimus lector iudicet, vetustioribus exemplaribus conferendis, innumeris variisque et quidem monstrosus erroribus expurgandis. Quibus omnes aliae editiones scatebant, nonnullis reponendis, quae deerant et quaedam oportune auferendo, quod saltem § cum bonorum, l. non amplius, de legat. I. restitutus, abunde testari potest...* [Venetiis 1580] 49rb, l.c.) precisa che Gentile si fondò, nella risposta, sulla "opinio... Hipocratis doctissimi medicorum". Alla bibliografia cit. da Maffei si aggiunga oggi L. Ceccarelli Lemut, 'Gentile da Foligno', *Dizionario Biografico degli Italiani* 53 (Roma 2000) 162-167.

²² Per Cecco si v. almeno E. Guidobaldi, 'Stabili, Francesco', *Enciclopedia Dantesca* V (1976) 404-405. Di Giacomo da Pistoia, concittadino del Sinibuldi e docente a Bologna, si parlerà più avanti. Una *quaestio* riguardante "in civitate

approfondirà, allargandosi, sul finire del secolo: ma con questo intervento del Sinibuldi siamo ancora agli esordi, sicché non si colgono ancora le asprezze e le invettive che caratterizzeranno le polemiche quattrocinquentesche²³.

Ritengo probabile, intanto, che l'intervento di Cino fosse sollecitato da alcuni pronunciamenti di docenti bolognesi *in artibus* mal disposti a subire il predominio dei legisti e pertanto decisi a sottolineare la nobiltà del proprio insegnamento, piuttosto che l'inverso. Al momento non possediamo testimonianze precedenti il *sermo in philosophia editus Bononie per reverendum doctorem magistrum Matheum de Eugubio*, quasi certamente da assegnare ai primi decenni del Trecento²⁴, ove si leggono affermazioni tese ad evidenziare l'*excellencia* e la *nobilitas* della propria disciplina, per il cui tramite è conseguita *deitatem inextimabilem*²⁵. Della *legalis scientia*, nel testo, non si fa parola: ma è implicito che essa sia il bersaglio da colpire. Ancora un passo, su questa strada, e

Bono. quidam medicus chyrgurgicus de Luca, nomine Franciscus" è ricordata in Cyni Pistoriensis *in Codicem* (cit., n. 8) II, 336vb, n. 10 ad C. 6.1.4. In generale, non era davvero infrequente che, nei casi di omicidio, si incontrassero giuristi e medici, entrambi richiesti di *consilia* e perizie tecniche. Armando Antonelli, che qui ringrazio, mi comunica che diversi documenti d'archivio, a Bologna, ricordano la vendita di testi giuridici da parte di medici. Le occasioni di incontro e di scambi di conoscenze tra i due collegi dottorali non dovevano, allora, essere rare.

²³ Per la bibliografia rinvio a Padovani, 'Sette orationes' (cit., n. 5), 37-39. Si aggiungano H.G. Walther, 'Canonica sapiencia und civilis scientia. Die Nutzung des aristotelischen Wissenschaftsbegriffs durch den kanonisten Johannes von Legnano (1320-1393) im Kampf der Disziplinen', *Scientia und ars im Hoch- und Spätmittelalter*, II, herausgegeben von I. Craemer-Ruegenberg und A. Speer (Miscellanea Mediaevalia. Veröffentlichungen des Thomas Instituts der Universität zu Köln herausgegeben von A. Zimmermann, 22/2; Berlin-New York 1994) 863-76; G. Rossi, 'Un umanista di fronte al diritto: a proposito del *De iure* di Leon Battista Alberti', *Rivista di Storia del Diritto Italiano* 72 (1999) 80-81. Quello della superiorità tra il diritto e la medicina (e le scienze ad esse collegate) nei primi decenni del Trecento è effettivamente un tema nuovo. In precedenza, la polemica aveva riguardato solo la preminenza tra diritto civile e canonico, risolta dall'Ostiense in favore di quest'ultimo. Cf. Henrici a Segusio cardinalis Hostiensis *Aurea Summa* (cit., n. 16) 7, *Prohemium*.

²⁴ G. Fioravanti, 'Sermones in lode della filosofia e della logica a Bologna nella prima metà del XIV secolo', *L'insegnamento della logica a Bologna nel XIV secolo* a cura di D. Buzzetti, M. Ferriani, A. Tabarroni (Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna, n.s., 8; Bologna 1992) 177-85. Matteo da Gubbio insegna a Perugia nel 1321, ma dal 1327 è già a Bologna, *lector in logicha*.

²⁵ Se non proprio a questo scritto, ma almeno ad altri di analogo tenore prodotti a Bologna, Cino oppone che "felicem per eius scienciam [sc. legalem] dici homines reduci ad deum" (61ra, r. 57).

quanto era restato fino ad allora sottinteso sarà gridato dai tetti²⁶. Già poco dopo il 1295 Gentile da Cingoli, a Bologna, s'era comunque lanciato in una dura requisitoria contro i cultori "de istis legibus, quia videntur esse sine loyca, eo quod istorialiter procedunt, sive videntur procedere... mente deficientes" sicché l'imperatore Federico II, *magnus phylosophus*, aveva detto *fatui* sia Accursio che Odofredo, sebbene presentati da Pier delle Vigne come "maiores homines de mundo in scientia"²⁷.

A fronte di tali pronunciamenti è ben ragionevole supporre che Cino si sentisse in dovere di levare alta la propria autorevole voce. Autorevole non soltanto per la fama di rinomato giurista, ma di studioso cui non erano del tutto estranei gli scritti di medici, logici e filosofi²⁸. I segnali si

²⁶ J. Agrimi-C. Crisciani, *Edocere medicos. Medicina scolastica nei secoli XIII-XV* (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Hippocratica Civitas. Collana diretta da G. Pugliese Carratelli; Napoli 1988) 113-114. Nel 1342 il medico Giuliano de' Preunti, nel *Sermo habitus ab initio Studii sub quaestione de praestantia medicinae et scientiae legalis*, si produce in un duro attacco ai legisti, suoi concorrenti a Bologna, per il loro modo di procedere "exemplariter": G. Fioravanti, 'I filosofi e gli altri', *La filosofia ai tempi di Dante* (cit., n. 13) 105.

²⁷ A. Tabarroni, 'Nuovi testi di logica e di teologia in un codice palermitano', *Filosofia e teologia nel Trecento*. Studi in ricordo di E. Randi a cura di L. Bianchi (Fédération International des Instituts d'Études Médiévales. Textes et Études du Moyen Âge 1; Louvain-la-Neuve 1994) 365-66. In termini non dissimili s'erano pronunciati, pochi anni prima, Egidio Romano ("Legiste leges tradunt sine arte. Non enim considerant legiste de talibus per modum scientificum, sed per modum narrativum") e Ruggero Bacone ("Iuristae civiles sunt mechanici, quia operantur sine cognitione causae... sicut bruta animalia respectu philosophantium"). Per questi ed altri passi si v. G. Fioravanti, 'Philosophi contro legistae: un momento dell'autoaffermazione della filosofia nel medioevo', *Miscellanea Mediaevalia. Veröffentlichungen des Thomas-Instituts der Universität zu Köln* herausgegeben von J. A. Aertsen, 26. *Was ist Philosophie im Mittelalter?*, herausgegeben von J.A. Aertsen und A. Speer (Berlin-New York 1998) 421-422; Id., 'I filosofi e gli altri' (cit., n. 26) 105. A chiarimento dell'avverbio 'istorialiter', nel passo citato di Gentile, si tenga presente che esso vale per "attenzione al ruolo dei dati singolari, dei fatti particolari, della narrazione/descrizione' dei medesimi. Così Crisciani, 'Medici' (cit., n. 13) 46, con bibliogr.

²⁸ Conoscenza documentabile dalle opere giuridiche edite ed ancora inedite. Cf., ad es., la *Lectura super Digesto Veteri*, ms. Berlin, Savigny 22, fol. 12vb ad D. 1.1.1 sulla dottrina dei termini paronimi (con implicito riferimento a s. Anselmo, *De grammatico*); fol. 13ra sulla *fallacia secundum quid et simpliciter*; fol. 13rb sull'*argumentum a definitione*. Onesto da Bologna (1240-1303), rivolgendosi all'amico Cino, scrive: "non so chi'l vi fa fare, o vita o morte/ ché, per lo vostro andar filosofando/ avete stanco qualunqu'è il più forte" (*Le rime di Onesto da Bologna*, edizione critica a cura di S. Orlando [Quaderni degli Studi di Filologia Italiana pubblicati dall'Accademia della Crusca; Firenze 1975] V, 37). Per la corrispondenza tra Onesto e Cino, D. Quaglioni, 'Una sconosciuta silloge di rimatori italiani due-trecenteschi', *Pluteus* 1 (1983) 79.

rintracciano, dal più al meno, già nel corpo dello stesso *sermo* che cita, qua e là, il *Perì Ermeneias*, l'*Etica* di Aristotele ed Avicenna²⁹. Si osservi, inoltre, quanto è scritto a fol. 61ra, r. 2 (“ideo principaliter denotantur”) e r. 21 (“per quam quidem partem theorice denotantur nobilitas et excellencia huius sciencie”). L’uso del verbo ‘denotare’, nel senso di ‘consignificare’ è evidentemente desunto dal lessico dei logici e ben familiare – al tempo di Cino – a Gentile da Cingoli³⁰. Da quest’ultimo autore potrebbe dipendere quello che il giurista dice della grammatica: “tractatur enim in gramatica de oracione, sit congrua vel non”³¹. Ancor più rilevante è il passo in cui Cino, dopo aver affermato che nella *theorica* concepiamo *interius* lo *iudicium rationis* per poi enunciare il concetto, definisce quello – lo *iudicium rationis* – potenza, e questo – il *conceptum* – atto. Gentile da Cingoli si esprime in maniera non dissimile:

nam ex eo quod intellectus intelligit... quod erat significatum et modus significandi in potentia, fit significatum et modus significandi in actu³².

²⁹ Da quest’ultimo autore il *sermo* trae la distinzione tra *theorica* e *practica*: cf. Avicennae *Liber Canonis de Medicinis cordialibus et cantica, iam olim quidem a Gerardo Cremonensi ex arabico sermone in latinum conversa, postea vero ab Andrea Alpago Bellunensi philosopho et medico egregio infinitis pene correctionibus ad veterum exemplarium arabicorum fidem in marginis factis locupletissimoque nominum arabicorum ab ipso interpretatorum, indice decorata nunc autem demum a Benedicto Rinio Veneto, philosopho et medico eminentissimo, eruditissimis accuratissimisque lucubrationibus illustrata. Qui castigationes ab Alpago factas suis quasque locis aptissimis locis inseruit: et quamplurimas alias depravatas locutiones in margine ingeniosissime emendavit: et locos, in quibus auctor ipse vel eandem sententiam eandemque eandemve medicamenti unius compositionem iterat, vel oppositas inter se sententias ponit, vel aliquid denique ab Hippocrate, Aristotele, Dioscoride, Galeno, Paulo, Aetio, Alexandro, Serapione, Rasi, Halyabate, Alfarabio mutuatur, diligentissime indicavit... his accesserunt Avicenne libellus *De removendis nocuentis, que accidunt in regimine sanitatis: Eiusque Tractatus de Syrupo acetoso ab eodem Alpago ex arabico in latinum sermonem translati* (Venetiis 1555) *Fen prima, doctrina prima, libri primi. De diffinitione medicinae*, 3.*

³⁰ Cf. C. Marmo, *Semiotica e linguaggio nella Scolastica: Parigi, Bologna, Erfurt 1270-1330. La semiotica dei modisti* (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Nuovi studi storici, 26; Roma 1994) 189.

³¹ Sulla *congruitas* e *perfectio* del discorso insiste Gentile in una *quaestio* edita da G.C. Alessio, ‘Il commento di Gentile da Cingoli a Martino di Dacia’, *L’insegnamento della logica* (cit., n. 24) 8 e 11, ora anche in *Lucidissima dictandi peritia. Studi di grammatica e retorica medievale* a cura di F. Bognini (Filologie medievali e moderne, 8. Serie occidentale, 7; Venezia 2015) 228 e 231 (d’ora in poi, in questa ed., cit. con *).

³² *Quaestio utrum de modo significandi possit esse scientia*, Alessio, ‘Il commento’ (cit., n. 31), p. 27 (247*).

Fin qui le possibili convergenze: ma non mancano le prese di distanza. Asserisce Cino, criticando la logica, che essa si occupa di *intentiones* “quae veluti simeca (*rectius*: *figmenta*) quasi dicuntur”, mentre le virtù, in quanto atti, “*realitatem maximam habent*”. Gentile, al contrario, sulla scorta di Boezio, afferma che i *figmenta* corrispondono, in qualche modo, a entità realmente esistenti³³. A me pare che, rivolgendo la propria critica alla grammatica e alla logica, Cino non intenda colpire direttamente la scienza medica (il cui apprendimento presupponeva comunque la conoscenza di entrambe quelle discipline), ma piuttosto quella grammatica speculativa e quella logica, ad essa associata, che da poco erano entrate trionfalmente proprio nel *curriculum studiorum* dell’ateneo bolognese.

Da quanto s’è detto fino ad ora ritengo che vi siano buone ragioni per ritenere che il nostro *sermo* si inserisca in un dibattito scientifico che solo a Bologna – unico centro di irradiazione del modismo, in Italia – poteva essere compreso nelle sue tecniche articolazioni. Ma il sospetto che il discorso di Cino fosse tenuto proprio in quella città può essere corroborato anche da altri elementi.

Per rendersene conto occorrerà tornare su un punto al quale ho già accennato poco sopra: l’insistenza sul tema della nobiltà, che si acquisisce mediante l’esercizio delle virtù, e – con significativa “trasformazione del campo semantico”³⁴ – della connessa felicità. La peculiarità della posizione ciniana risulta meglio se confrontata col punto di arrivo della riflessione avviata, in merito, dai giuristi – civilisti e canonisti – precedenti da un lato, e l’innovazione recata, di lì a non molti anni, da Bartolo, dall’altro. I primi non riescono ad esprimere un punto di vista unitario ed omogeneo, soffermandosi sulle varie tipologie trādite dalle fonti³⁵; il maestro di Sassoferrato, per altro verso, disinteressandosi della

³³ Marmo, *Semiotica* (cit., n. 30) 147-49. Cf. 142-43; 145.

³⁴ M. Corti, *La felicità mentale. Nuove prospettive per Cavalcanti e Dante* (Torino 1983) 56. È appena il caso di accennare, qui, alle critiche rivolte da A. Maierù, ‘Dante al crocevia?’ e ‘Il testo come pretesto’, *Studi medievali*, 3.24.2 (1983) 735-48; 3.25.1 (1984) 847-55 alla tesi modista della Corti. In merito, si v. il raffinato studio di C. Marmo, ‘Had the Modistae any Influence on Dante? Thirty Years after Maria Corti’s Proposal’, *Dante and Heterodoxy. The Temptations of 13th Century Radical Thought*, edited and with an Introduction by M.L. Ardizzone. Conclusion by T. Barolini (Cambridge 2014) 1-17.

³⁵ M. Ascheri, *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche* (Rimini 1991) 55-80 e 76 ove rileva la “tendenza, nelle fonti canonistiche, talora a dare maggiore spazio alla nobiltà-virtù, ossia a dare la precedenza su ogni altra considerazione alle qualità personali, senza dar peso all’ascendenza o alla natura della attività svolta”. Critico, appunto, nei

nobilitas naturalis, che tutti gli uomini possiedono – perché generica e socialmente ininfluyente – esalta quella nobiltà che è giuridicamente fondata su determinati *status* definiti dalle leggi e dalle consuetudini sociali³⁶. Per sostenere la propria visione Bartolo – com'è noto – critica Dante, *Convivio* IV, per il quale le virtù morali e intellettuali sono “seme” della “nostra nobilitade”, a sua volta “semente di felicitade”³⁷.

Tali convinzioni il sommo poeta condivide col movimento letterario cui appartiene e che lo stesso Dante ha trovato ribadite – a tacer d'altro – nel *Tresor* di Brunetto Latini tutto centrato, aristotelicamente³⁸, sul ruolo delle virtù – e in particolare della giustizia³⁹ – nobilitanti l'uomo e via al conseguimento di quella felicità cui tutti tendono nella contemplazione del vero⁴⁰.

Su questi aspetti della cultura del tardo Duecento, estesamente studiati dagli storici della letteratura italiana, non occorre insistere. Mi pare, invece, meritevole di segnalazione il contatto tra i poeti toscani del Dolce Stil Nuovo e i filosofi della facoltà delle arti, recentemente indagato da Irene Zavattono nello studio sulla *Quaestio de felicitate* del medico Giacomo da Pistoia⁴¹. Lo scritto – redatto *ante* 1300 e significativamente

confronti dei *litterati* che s'erano fino ad allora cimentati sul tema, Dante: cf. Fioravanti, 'La prima' (cit. n. 16) 97-104.

³⁶ F. Treggiari, 'Doctoratus est dignitas: la lezione di Bartolo', *Bartolo da Sassoferrato nella cultura europea tra Medioevo e Rinascimento* a cura di V. Crescenzi e G. Rossi (Studi Bartoliani 1; Sassoferrato 2015) 231. Il saggio si legge anche in *Annali di storia delle Università Italiane*, 18 (2014) 33-44 e in *Per la storia dell'Università di Perugia*, a cura di F. Treggiari (Bologna 2014) 35-46. Cf. anche E. Spagnesi, 'Che cosa sia vera nobiltà: da Bartolo a Pompeo Neri', *Bartolo da Sassoferrato* (cit. *supra*) 123.

³⁷ *Convivio* IV.XVI,10; XIX,3; XX,9. Cf. pure IV.IV e IV.XVI,3, 4, 7. Ugualmente *Monarchia*, II.III, 4-7: “merito virtutis nobilitantur homines”.

³⁸ In realtà Brunetto dispone di un riassunto dell'*Etica Nicomachea* noto come *Compendium Alexandrinum*, traduzione dall'arabo di Ermanno Alemanno (1243-44) poi resa in volgare, a Bologna, da Taddeo Alderotti verso il 1260: cf. S. Gentili, 'La filosofia dal latino al volgare', *La filosofia ai tempi di Dante* (cit., n. 13) 215. Sono note le critiche rivolte da Dante a Taddeo in *Convivio* I.X.10 e in *Par.* XII, 82-3 assieme ad Enrico da Susa.

³⁹ *Tresor*, II.7: “la virtù ferma e stabile è nell'anima dell'uomo”. Pare di cogliere, qui, una eco di D. 1.1.10 e di Inst. 1.1: “Iustitia est constans et perpetua voluntas”. Per le discussioni avviate tra i glossatori intorno a questa definizione (circa la *constantia* e la *perpetuitas*) si v. E. Cortese, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, II (*Ius nostrum*. Studi e testi pubblicati dall'Istituto di Storia del Diritto Italiano dell'Università di Roma, 6.2; Milano 1964) 3-24.

⁴⁰ Sul punto, estesamente, Corti, *La felicità* (cit., n. 34) 84-8; 127-28.

⁴¹ I. Zavattono, 'La *Quaestio de felicitate* di Giacomo da Pistoia. Un tentativo di interpretazione alla luce di una edizione critica del testo', *La felicità nel*

dedicato a Guido Cavalcanti – costituisce uno dei primi documenti dell’averroismo bolognese: anzi, di quell’averroismo ‘etico’ che costituisce lo sfondo di certa letteratura stilnovista⁴². Entrambi i movimenti, poetico e filosofico, condividono infatti l’ideale morale aristotelico della tensione al ‘bene perfetto’ che, se lasciata cadere, impedisce di conseguire bene e felicità⁴³. Nell’esercizio delle virtù risiede, pertanto, la nobiltà dell’uomo e non altrove: alla legge e al suo ruolo, nello scritto del medico pistoiese – a differenza di quanto si poteva leggere nell’*Etica Nicomachea* volgarizzata da Taddeo Alderotti – non si fa alcun riferimento. “Ad receptionem speculabilium” bastano infatti dialettica e retorica che “intellectum rectificant”; da parte sua la medicina rimuove, in concorso, l’*infirmitas et disgressio corporis*.

Accanto a medici, filosofi e grammatici che, sulla scorta del *De summo bono, sive de vita pilosophi* di Boezio di Dacia⁴⁴, si producono nella redazione di numerose *quaestiones de felicitate*, si pongono, in quel medesimo tempo, quei notai bolognesi – essi pure formati alla medesima scuola di *artes* – che, sulla scia degli ideali ‘democratici’ proclamati nel *Liber Paradisus* e più di recente espressi negli *Ordinamenti sacrat*i del 1282 nonché nella riformazione del 22 maggio 1304, celebrano – contro i *nobiles de nobili progenie nati*, la nobiltà dell’anima, frutto della virtù⁴⁵.

medioevo. Atti del convegno della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (S.I.S.P.M.), Milano, 12-13 settembre 2003 a cura di M. Bettetini e F.D. Paparella (Fédération Internationale des Instituts d’Études Médiévales. Textes et Études du Moyen Âge, 31; Louvain-La-Neuve 2005) 355-409.

⁴² Corti, *La felicità* (cit., n. 34) 5-6.

⁴³ A. Ghisalberti, ‘Felicità terrena e beatitudine eterna, L’intelletto come cifra della scuola filosofica bolognese tra il Duecento e il Trecento’, *Praedicatores/Doctores. Lo Studium generale dei frati Predicatori nella cultura bolognese tra il ‘200 e il ‘300*, a cura di R. Lambertini (Memorie Domenicane, n.s., 39, 2008) 69-74.

⁴⁴ Esule a Bologna dopo la condanna di Etienne Tempier a Parigi (7.3.1277).

⁴⁵ Si v. almeno l’Introduzione di A. Antonelli a *Il Liber Paradisus con un’antologia di fonti bolognesi in materia di servitù medievale (942-1304)* a cura di A. Antonelli (Bologna 2007) XXII-XLIV, e ivi l’*Antologia di fonti*, 161-166; M. Giansante, ‘I prologhi del *Liber Paradisus*. Fonti e problemi’, *Il Liber Paradisus e le liberazioni collettive nel XIII secolo. Cento anni di studi (1906-2008)* a cura di A. Antonelli e M. Giansante (Bologna 2008) 201-228. In più larga prospettiva cf. P. Borsa, *La nuova poesia di Guido Guinizelli* (Fiesole 2007) 149-150. Si ricorderà, a questo proposito, il *Trattato delle virtù* di Graziolo Bambaglioli, contemporaneo di Cino: uno dei molti trattati (o *quaestiones*), per lo più ancora inediti, dedicati, in ambiente bolognese, al tema della nobiltà e del *summum bonum* (Corti, *La felicità* [cit., n. 34] 8, 56). Spunti e ricca bibliografia, sull’ambiente notarile bolognese, in A. Antonelli, ‘Dalle rime alle tracce’, *Carducci e il medioevo bolognese fra letteratura e archivi* a cura di M. Giansante (Deputazione di Storia patria per le Province di Romagna. Archivio di Stato di